

tesi della confezione di D. 50.16 e 17 durante il lavoro di spoglio, per esempio, è inaccettabile: mi limito a segnalare che D. 50.17.173 pr. è geminazione, ma interpolata, di D. 42.1.19.1 (Paul. 6 *Plaut.*). Quanto alle coppie di commissari che, con la precisione di orologi svizzeri, si sarebbero digerite metodicamente, l'una dopo l'altra, le loro porzioncine quantitativamente eguali di *libri*, con relativa conferenzuola alla fine di ogni tappa (Teofilo e Doroteo provvedendo anche alle Istituzioni, Triboniano attendendo anche alle costituzioni *ad commodum propositi operis pertinentes* e ai suoi molti pasticci politici, gli avvocati pensando anche alle loro cause, tutti andando anche a messa e all'ippodromo, concedendosi a volte qualche *week-end* e magari stando l'uno o l'altro a letto con l'influenza), ebbene, sarà che sono scettico, ma personalmente non ci credo. E francamente mi stupisce moltissimo che tra coloro i quali, ben più esperti del nostro giovane e simpatico neofita, si sono affrettati a dar credito anch'essi alla «catena di lavorazione» ideata da Honoré e Roger, non vi sia stato ancora uno, dico uno, che sia riandato alla storia agitata di quegli anni e si sia chiesto se e quanto abbia intralciato, ad esempio, l'attività della commissione la ben nota rivolta di Nika. [1974].

27. LA MORTE DEL GIURISTA ROMANO. – L'attenta lettura dedicata da Gunter Schnebelt ai rescritti emessi in materia di obbligazioni dagli imperatori militari del periodo tra il 235 e il 284 è certamente utile, quindi di per sé validissima, ma è anche ben lungi dal poter essere considerata un «contributo» rilevante alla storia giuridica romana del sec. III d. C. (G. S., *Reskripte der Soldatenkaiser. Ein Beitrag zur römischen Rechtsgeschichte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts*, B. 39 delle «Freiburger Rechts- und Staatswissensch. Abhandl.» [Karlsruhe, C. F. Müller, 1974] p. IX + 211, lito). Certo ha il suo peso constatare che i rescritti qui considerati non si allontanano nella sostanza dalle linee del diritto più propriamente «classico» (quello

che si fa terminare convenzionalmente con Alessandro Severo); ha il suo interesse portare con ciò una conferma alla *communis opinio*, così lucidamente evidenziata e precisata in un suo recente studio da F. Wieacker (*Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien*, in *RH.* 3.49 [1971 ] 201 ss.); ha la sua preziosità la definizione di questa stagione di epilogo dell'era classica come «epiclassica», anziché «früh-nachklassisch» o «pre-post-classica». Tutto questo sta bene, benissimo; ma per lo storico del diritto romano, almeno a mio avviso, il problema sollevato dalla terza anarchia militare è quello di capire perché la giurisprudenza diventò anonima e parallelamente, se non nelle decisioni certo nelle motivazioni, così rapidamente decadde anche la produzione giuridica imperiale. A questo fine il contributo di ricerca che ancora manca, e che è invece da considerarsi preliminare, sta nello studio separato dei rescritti (quando ve ne sono) dei vari imperatori. Studio cui converrà far seguire il confronto, ove possibile, tra le culture diverse (o meglio, di diversa levatura) che quei diversi «fondi» eventualmente dimostrano. So bene che il lavoro è reso particolarmente difficile sia dalla ineguale entità dei fondi, sia dalla probabile deformazione semplificante che le costituzioni possono aver subito per effetto della loro «massimazione» cancelleresca prima e del loro riversamento in compilazioni successive (a cominciare dal *Codex Gregorianus*) poi, ma penso che il gioco valga la candela perché permetterà, forse, di rendersi egualmente conto del progressivo (non improvviso) impoverimento della cultura delle cancellerie, quindi della progressiva scomparsa dei consiliari a livello di giurista in esse. E se a tale conclusione si giungesse, forse (è sempre col forse che parlo) il fenomeno della morte del giurista romano non sarebbe più soltanto registrato, ma potrebbe essere in qualche modo meglio spiegato. I giuristi, per vivere ed operare in quanto tali, avevano bisogno di *auctoritas*: se non di *auctoritas* propria, come ai bei tempi della *libera respublica*

e (entro certi limiti) del primo principato, quanto meno di *auctoritas* fondata sull'esplicito e stabile favore imperiale, come ai brutti tempi dei Severi. Le vicende tempestose della terza anarchia militare, con imperatori effimeri che si seguivano l'un l'altro a distanza di pochi anni o addirittura di mesi, resero sempre piú difficile, per non dire impossibile, la fioritura della pianta del giurista, cui mancava l'alimento della stabile e affidante protezione imperiale. La professione del giureconsulto, pertanto, si estinse per estenuazione comportata dai tempi. (Qualcuno osserverà che, chiusa la parentesi anarchica, con Diocleziano e Costantino si ripresentarono le condizioni di sicurezza e di stabilità favorevoli ad una ripresa dell'attività giurisprudenziale, eppure questa ripresa non vi fu. È vero. Ma erano realmente interessati i nuovi autocrati a ridar vita all'attività giurisprudenziale dopo che questa si era, per loro fortuna, esaurita?). [1975].

28. LE OBBIEZIONI DI PIGANIOL. – L'iniziativa di ripubblicare in raccolta quasi tutti gli scritti minori di André Piganiol è stata particolarmente felice: non solo perché permette di rileggere e di rivalutare con ammirazione molte preziosissime schegge del pensiero di questo grande storiografo, ma anche perché contribuisce alla rievocazione di una personalità umana ricchissima per vastità di interessi, larghezza di dottrina, sagacia di osservazioni e non di rado (si scorra, ad esempio, l'articolo, 1.60 ss., «Qu'est-ce que l'histoire?») signorilità di ironia (A. P., *Scripta varia*, ed. par R. Bloch, A. Chastagnol, R. Chevallier, M. Renard, vol. 131 della «Collection Latomus» [Bruxelles, ed. Latomus, 1973], I. *Généralités*, p. 564; II. *Les origines de Rome et la République*, p. 385; III. *L'Empire*, p. 387). Chi ha avuto la fortuna di incontrare Piganiol da vivo in questi scritti, a dir così, lo rivede. Lo rivede, ad esempio, come si presentava ai congressi della «Société d'histoire des droits de l'antiquité»: sedere mestamente in un angolo ad ascoltare le piú diverse relazioni, alzarsi esitando per avventurarsi con